

IN BREVE n. 27 - 2024
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

STELLETTE A TEMPO INDETERMINATO dal sito Enpam

Chi è già laureato in medicina può entrare nelle Forze Armate come ufficiale medico attraverso concorsi a nomina diretta, che vengono banditi ogni anno.

I camici bianchi fino ai 35 anni possono diventare ufficiali medici in servizio permanente effettivo e svolgere la propria carriera nell'Esercito, nell'Aeronautica o nella Marina.

La carriera intrapresa non esclude comunque le opportunità di esercitare all'attività libero professionale e avere collaborazioni in ambito accademico o con altre istituzioni sanitarie nazionali.

Le procedure relative ai concorsi vengono gestite tramite il portale online del ministero della Difesa.

Col Messaggio 2243/2024 l'Inps ha affrontato diversi provvedimenti sul Tfr del pubblico dipendente (vedi Brevia precedente), ma nessuno riguardante la correzione della dilazione della Indennità di Fine Servizio (Tfr-Tfs) dichiarata illegittima per ben due volte dalla Corte Costituzionale: mancano i soldi, ma dove sono andati i versamenti fatti dal pubblico dipendente durante tutta la vita lavorativa per il suo Tfr, per quella sua retribuzione differita? soldi spesso necessari per affrontare l'immediato post lavorativo, quando cessa lo stipendio, ma la pensione arriva dopo diversi mesi o anni e non nei 105 giorni previsti! ... inoltre si parla di possibili ulteriori tagli su stipendi e pensioni per "debito eccessivo" (necessitano 20 miliardi e più !!! o cifre minori, ma sempre in miliardi, in più anni) rilevato da Bruxelles colla prossima finanziaria ... e dove trovare i soldi? facile: come al solito dalle tasche dei pensionati !!!

CONCORSO PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MG

TRIENNIO 2024/2027 da NewsLettere OMCeOMI n.29/2024

Publicato sulla GU n.49 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 18-6-2024 l'avviso del Ministero della Salute relativo al "Concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale - triennio 2024/2027".

Le domande, il cui termine di presentazione è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, dovranno essere inviate alle competenti amministrazioni regionali, agli indirizzi indicati nei rispettivi bandi di concorso.

Il concorso avrà luogo in data 9 ottobre 2024, alle ore 10:00.

Del luogo e dell'ora di convocazione dei candidati sarà data comunicazione a mezzo avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale Regione Lombardia.

➤ [Avviso del Ministero della Salute](#)

➤ [B.U.R.L. 8/5/2024](#)

PENSIONI ESTERO - ASSEGNO SOSPESO A CHI NON FA ATTESTAZIONE DI ESISTENZA IN VITA

Assegno sospeso ai pensionati all'estero che non dichiarano la propria esistenza in vita. Vedi il messaggio INPS n. 4071/2023 col quale si annuncia l'avvio della fase dell'accertamento per il pagamento delle pensioni 2024 e 2025 ai pensionati residenti all'estero.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.4071 del 16.11.2023 (documento 132)

PENSIONI E POLITICHE PER GLI ANZIANI, L'ITALIA DEVE FARE DI

PIÙ da Quotidiano Sanità del 24 giugno 2024 - Lettera al Direttore di Michele Poerio, Presidente Feder.S.P.eV.

Gentile Direttore,

le scrivo come presidente di Federspev. Vorrei che si desse rilievo al “rapporto sull'adeguatezza delle pensioni 2024 nell'Unione europea”. L'attenzione principale del rapporto è infatti sui sistemi pensionistici di vecchiaia. Si occupa principalmente delle pensioni obbligatorie, incorporando, ove rilevante, il contributo di adeguatezza delle pensioni integrative. Il rapporto esamina anche il ruolo delle pensioni di reversibilità nel fornire un reddito di vecchiaia adeguato ai coniugi sopravvissuti. In Italia le pensioni di reversibilità sono le più tassate in assoluto.

Nel contesto della sua analisi delle disuguaglianze di reddito e dei meccanismi di redistribuzione, il rapporto considera anche la fornitura di reddito minimo per gli anziani e il modo in cui la tassazione influisce sulla distribuzione del reddito in età avanzata. In Italia gli over 65 sono tassati come i lavoratori attivi.

Considerata l'importanza dei servizi nel garantire standard di vita dignitosi e nel migliorare il benessere degli anziani, il rapporto esplora in particolare l'interazione tra pensioni e servizi. Analizza l'evoluzione dei sistemi pensionistici e il loro impatto sull'adeguatezza, il rapporto si concentra sulle riforme adottate dagli Stati membri dell'Unione europea dopo la situazione descritta nella precedente PAR (vale a dire quelle adottate tra il 1° luglio 2020 e il 1° luglio 2023), toccando anche sui principali dibattiti politici e sui progetti di misure ancora in cantiere.

In Italia ad esempio si parla troppo poco ai giovani dell'esigenza di fare una pensione integrativa e dei PEPP europei che sono un nuovo strumento comunitario di pensione integrativa. Allo stesso tempo, il rapporto fa il punto sulle tendenze a lungo termine, in particolare sugli sviluppi dell'ultimo decennio. Nella sua analisi, il rapporto fa riferimento alla popolazione di età pari o superiore a 65 anni come indicatore generale degli anziani e alla popolazione di età compresa tra 55 e 64 anni come indicatore dei potenziali lavoratori anziani.

Inoltre viene analizzata anche la situazione di altri gruppi di età, come quelli di età pari o superiore a 75 anni.

Ogni tre anni, la Commissione Europea e il Comitato per la Protezione Sociale pubblicano un Rapporto sull'adeguatezza delle pensioni, che fornisce una panoramica dell'adeguatezza attuale e futura dei redditi di vecchiaia negli Stati membri dell'Unione Europea. Un indicatore cruciale di adeguatezza è il tasso di rischio di povertà delle persone anziane. I risultati per questo indicatore vengono tuttavia forniti solo per gli anni passati. L'adeguatezza futura viene valutata principalmente sulla base dei tassi di sostituzione teorici, che mostrano i futuri tassi di sostituzione teorici per una serie di persone modello (ad esempio, il caso base è una persona che ha lavorato 40 anni a tempo pieno al salario medio).

Lo scopo di questo rapporto è mostrare per una selezione di Stati (Belgio, Slovenia, Repubblica Ceca e Norvegia) che i modelli dinamici di microsimulazione possono produrre proiezioni dei futuri tassi di rischio di povertà degli anziani e dei pensionati. Queste simulazioni sono fatte in modo tale da essere coerenti con le proiezioni sia di Eurostat (per la demografia) che dell'Aging Working Group (AWG), che ottiene il suo mandato dal Comitato di politica economica. Mi chiedo se i nostri politici si documentano abbastanza perché non vedo politiche di tutela per gli over 65, ma solo penalizzazioni continue.

AGENZIA ENTRATE - DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE NOTE SPESE E DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI da DplMo - fonte:

Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 142/E del 24 giugno 2024](#), risponde ad un quesito in merito alla dematerializzazione delle note spese e dei documenti che giustificano le spese sostenute dai dipendenti durante le trasferte di lavoro, in prevalenza per servizi di trasporto tramite taxi, saldati utilizzando, di regola, la carta di credito aziendale.

Questo **il parere** fornito dall'Agenzia delle Entrate.

Con riferimento alla corretta modalità di gestione dei documenti analogici in vista della loro dematerializzazione e successiva conservazione con l'intervento o meno di un pubblico ufficiale, questa Agenzia si è più volte espressa con diversi documenti di prassi (più in generale, cfr. la risoluzione 10 aprile 2017, n. 46/E, la circolare 29 marzo 2018, n. 5/E); con specifico riferimento alla procedura di dematerializzazione delle note spese prodotte dai dipendenti trasfettisti, sono stati forniti chiarimenti con la risoluzione 21 luglio 2017, n. 96/E, con le risposte ad interpello n. 403 e 417, pubblicate rispettivamente il 9 ottobre 2019 e il 17 ottobre 2019, nonché con le risposte n. 740 e n. 226, pubblicate rispettivamente il 20 ottobre 2021 e il 1° marzo 2023, tutte reperibili, per ogni ulteriore approfondimento, nell'apposita sezione del sito della scrivente:

www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativaeprassi/ risposteagliinterpelli/interpelli).

Con i citati documenti è stato chiarito che, «quando si parla di documenti informatici qualsiasi considerazione non può prescindere dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale" o "CAD") e dai relativi decreti attuativi, siano questi di ordine generale (cfr. i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013, 3 dicembre 2013 e 13 novembre 2014, rispettivamente in tema di regole tecniche per le firme elettroniche, la conservazione e la formazione dei documenti informatici), sia, nello specifico, propri dell'ambito tributario (si veda il decreto ministeriale 17 giugno 2014, recante "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto")».

Dalla normativa richiamata emerge che qualunque documento informatico avente rilevanza fiscale ossia qualunque documento elettronico che contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai fini tributari (cfr. l'articolo 1 lett. p) del CAD) come le note spese che

verranno poi utilizzate per la deducibilità dei relativi costi ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, debba possedere, tra le altre, le caratteristiche della immodificabilità, integrità ed autenticità (si veda l'articolo 2, del D.M. 17 giugno 2014 e l'articolo 3 dei D.P.C.M. 13 novembre 2014 e 3 dicembre 2013).

Laddove tali accorgimenti siano effettivamente presenti [...] nulla osta a che i documenti analogici siano sostituiti da quelli informatici sopra descritti (ovvero siano realizzati duplicati informatici di documenti informatici ai sensi dell'articolo 23bis del CAD) e che la procedura sia interamente dematerializzata.

Restano fermi, come ovvio, tutti gli ulteriori requisiti legislativamente individuati per la deducibilità dei costi (quali inerenza, competenza e congruità, secondo la previsione del TUIR e dei vari documenti di prassi in materia) e le modalità di imputazione dei redditi in capo ai soggetti rimborsati (cfr., ad esempio, l'articolo 69, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986)» (cfr. risoluzione n. 96 del 21 luglio 2017).

Tanto premesso, in base a quanto sommariamente riferisce l'istante, la procedura di generazione della nota spese sembra avere delle similitudini con le procedure descritte nelle risposte innanzi richiamate, con la conseguenza che, laddove siano garantiti i requisiti di immodificabilità, integrità ed autenticità dei documenti dematerializzati condizione la cui verifica necessita di un controllo fattuale non eseguibile in sede di interpello, sicché resta integro il potere di controllo degli organi competenti nulla osta all'adozione del processo ipotizzato dall'istante.

Quanto alla natura dei giustificativi che si allegano alle note spese, il medesimo documento di prassi ha ribadito che, *«in generale, i giustificativi allegati alle note spese trovano corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali. La relativa natura, quindi, è quella di documenti analogici originali non unici ai sensi dell'articolo 1, lettera v), del CAD, in quanto è possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi. Ciò comporta che il processo di conservazione elettronica di tali giustificativi è correttamente perfezionato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 4 del D.M. 17 giugno 2014 con conseguente, successiva possibilità di distruzione dell'originale (cfr. l'articolo 4, comma 3, dello stesso D.M.) senza necessità dell'intervento di un pubblico ufficiale che attesti la conformità all'originale delle copie informatiche [...]»* (in tal senso anche la risposta n. 417 del 2019, cui si rinvia per ogni approfondimento).

In merito all'efficacia probatoria delle copie per immagine di documenti analogici, si rammenta che l'articolo 22 del CAD stabilisce che, *«1bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia. [...]*

4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere agli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.».

Con specifico riguardo, infine, alle modalità di certificazione del corrispettivo per le prestazioni di trasporto rese dai tassisti, con la risposta ad interpello n. 740 del 2021 è stato chiarito che, *«[...] trattasi di servizi soggetti all'obbligo di fatturazione su richiesta del committente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.*

La fattura è emessa in duplice copia ed è obbligatoriamente conservata almeno dal prestatore, sicché può essere considerata documento analogico non unico. Le medesime prestazioni sono, invece, esonerate dall'obbligo di certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale ai sensi dell'articolo 2, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996, n. 696».

A tal proposito occorre ricordare che, dal 1° gennaio 2024, ove sia richiesta la fattura, è obbligatorio che la stessa sia emessa elettronicamente tramite il "Sistema di Interscambio" (SdI) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Tuttavia, «Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.».

Laddove, invece, il committente non si premuri di chiedere la fattura, in assenza di un altro documento fiscale che giustifichi la prestazione di servizio, la contabile rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico non sembra sufficiente ad indentificare la spesa sostenuta ai fini della deducibilità del costo, tenuto conto della genericità dei dati ivi indicati. È necessario, dunque, che la stessa sia correlata a un giustificativo di spesa rilasciato dal prestatore dal quale sia possibile individuare i dati essenziali della spesa (data, nome del prestatore, percorso, corrispettivo).

Entrambi i documenti potendo risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione (ad esempio nella contabilità del prestatore tenuto agli adempimenti fiscali e, relativamente alla contabile del pagamento, anche nell'estratto conto del titolare della carta di credito/debito) sono comunque documenti analogici originali "non unici".

Si ricorda, di contro, che laddove «il giustificativo allegato alla nota spese non consenta di risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, ed abbia pertanto natura di documento analogico originale unico, la relativa conservazione sostitutiva necessita dell'intervento del pubblico ufficiale prescritto dal già richiamato articolo 4, comma 2, del d.m. 17 giugno 2014» (cfr. la già citata risposta ad interpello n. 417 del 2019).

Una volta completata la procedura di conservazione dei predetti documenti in formato elettronico conformemente alle disposizioni di riferimento, è possibile procedere alla distruzione degli eventuali originali cartacei, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto ministeriale.

GOVERNO DDL - MISURE RELATIVE AI LAVORATORI FRONTALIERI

da DplMo - fonte: Governo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 87 del 24 giugno 2024, ha approvato un disegno di legge che introduce misure relative ai lavoratori frontalieri.

In merito all'Accordo internazionale Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020, relativo all'imposizione sul reddito da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri, il testo:

- riconosce la **qualifica di lavoratore frontaliere** anche a colui che effettua, nella misura massima del 25%, la prestazione lavorativa in modalità di telelavoro nello Stato di residenza;
- riconosce ai **Comuni frontalieri** elencati nell'allegato al provvedimento il contributo statale a titolo di compensazione finanziaria (ristoro) per il minor gettito fiscale IRPEF non esigibile dai lavoratori frontalieri;
- introduce un **regime fiscale opzionale** per i cosiddetti "vecchi frontalieri" residenti in una specifica lista di comuni.

DECRETO LEGGE SULLE LISTE D'ATTESA Audizione della Fondazione GIMBE
al senato - Roma, 25 giugno 2024

Nessun finanziamento aggiuntivo e tempi di realizzazione incerti. Ulteriore sovraccarico per il

personale sanitario e nessuna misura per ridurre gli esami inutili..

«Il decreto legge sulle liste di attesa – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – non prevede risorse aggiuntive e potrà essere pienamente operativo solo previa approvazione di almeno sette decreti attuativi con scadenze non sempre definite e tempi di attuazione che rischiano di diventare biblici. Ancora, non include misure per ridurre la domanda inappropriata di esami diagnostici e visite specialistiche e punta, oltre che su attività ispettive e sanzioni, sul potenziamento dell’offerta di prestazioni sanitarie con ulteriore sovraccarico dei professionisti sanitari che hanno carichi di lavoro già inaccettabili». Queste le principali criticità emerse dall’analisi GIMBE del provvedimento dell’Esecutivo per la riduzione dei tempi d’attesa che, insieme ad azioni propositive, saranno illustrate in audizione oggi alle ore 14.30 presso la 10^a Commissione del Senato.

CRITICITÀ RELATIVE ALL’IMPIANTO GENERALE DEL DL

Misure previste. I tempi di attesa aumentano a causa dello squilibrio tra l’offerta e la domanda di prestazioni sanitarie, di cui non tutte soddisfano reali bisogni di salute. Ovvero una quota di esami diagnostici e visite specialistiche è inappropriata: la loro esecuzione non apporta alcun beneficio in termini di salute e contribuisce ad “ingolfare” il sistema, lasciando indietro pazienti più gravi. «Tuttavia le misure previste dal DL – commenta Cartabellotta – prevedono solo di inseguire la domanda aumentando l’offerta, una strategia perdente: come dimostrano numerosi studi, infatti, una volta esaurito il cosiddetto “effetto spugna” nel breve periodo, l’incremento dell’offerta induce sempre un ulteriore aumento della domanda». In tal senso, è indispensabile definire criteri di appropriatezza di esami e visite specialistiche e un piano di formazione sui professionisti e d’informazione sui pazienti, al fine di arginare la domanda inappropriata di prestazioni.

Decreti attuativi e tempi di attuazione. Il DL prevede almeno sette decreti attuativi e per quattro di loro (uno relativo alle “Disposizioni per l’implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie” e tre al “Superamento del tetto di spesa per l’assunzione di personale sanitario”) non sono nemmeno definiti i termini di pubblicazione. «Un numero così elevato di decreti attuativi – commenta Cartabellotta – oltre che in contrasto con il carattere di urgenza del provvedimento, lascia molte perplessità sui tempi di attuazione delle misure. Infatti, nonostante le rassicurazioni del Ministro Schillaci sul rispetto dei tempi, la storia insegna che, tra valutazioni tecniche, attriti politici e passaggi tra Camere e Ministeri, dei decreti attuativi si perdono spesso le tracce con la conseguente impossibilità di applicare le misure previste».

Aspetti finanziari. Il DL è frutto di un prolungato braccio di ferro tra il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze e tutte le misure previste sono senza maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto utilizzano risorse già stanziare, sottraendole ad altri capitoli di spesa. «È evidente – commenta Cartabellotta – che la versione definitiva del DL risente dell’impossibilità da parte del Governo di investire ulteriori risorse in sanità e che la scure del MEF ha fortemente ridimensionato gli obiettivi del Ministero della Salute, generando un provvedimento tanto perentorio nei termini e sovrabbondante nella forma, quanto povero di contenuti realmente efficaci per risolvere i problemi strutturali del SSN che generano il problema delle liste di attesa. D’altronde per superare il tetto di spesa per il personale sanitario sono necessarie risorse da investire e professionisti da assumere: le prime sono pari a zero e i secondi sono sempre meno. Anche se il DL pone le basi per conoscere meglio il fenomeno e prevede l’implementazione di varie misure, in larga parte già esistenti, la loro attuazione richiede tempo e soprattutto una stretta collaborazione di Regioni e Aziende sanitarie».

CRITICITÀ RELATIVE ALLE SINGOLE MISURE

Entrando nel merito delle misure previste dal DL, indubbiamente la **Piattaforma Nazionale per le**

Liste d'Attesa permetterà di realizzare un monitoraggio rigoroso e analitico per le varie prestazioni sanitarie in tutte le Regioni con le stesse modalità. «Tale strumento – spiega Cartabellotta – rappresenta l'unica vera novità del DL, anche se la sua implementazione richiederà tempi medio-lunghi considerata l'estrema eterogeneità e la limitata trasparenza di numerosi sistemi informativi regionali sulle liste di attesa. Inoltre, al di là di una puntuale conoscenza di vari aspetti del fenomeno, il suo potenziale impatto sui tempi di attesa è difficilmente prevedibile, anche in considerazione dei poteri esclusivi delle Regioni sulla programmazione ed erogazione dei servizi sanitari».

«Lascia molto perplessi – continua il Presidente – l'istituzione di un **Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria** con l'obiettivo di rafforzare le attività del già esistente Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SIVeAS), a cui si aggiungono solo funzioni di polizia amministrativa e giudiziaria che riconoscono all'Organismo la qualifica di agente di pubblica sicurezza». Tali perplessità derivano da almeno tre ragioni. Innanzitutto scientifiche: utilizzare strategie ispettive e sanzionatorie prevalenti rispetto a quelle premianti aumenta il rischio di effetto boomerang, come documentato dalla letteratura internazionale. In secondo luogo giuridiche: non è chiaro come applicare direttamente sanzioni e premialità nei confronti dei Direttori generali degli Assessorati regionali e delle Aziende sanitarie, viste le competenze esclusive delle Regioni in materia. Infine operative, visto che il volume delle segnalazioni di cittadini, enti locali e associazioni di categoria sarà indubbiamente enorme e i tempi di chiarimenti richiesti alle Regioni molto stretti. «Peraltro – chiosa Cartabellotta – tale Organismo avrà un costo di oltre € 2,65 milioni l'anno a carico del bilancio del Ministero della Salute».

«Potenzialmente molto rilevante – continua Cartabellotta – l'**implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie**, visto che ad oggi non è nota la reale disponibilità di prestazioni sanitarie delle strutture pubbliche e private accreditate nelle singole Regioni. Si tratta, comunque, in larga parte di misure già previste da normative vigenti e mai implementate in maniera adeguata».

Il **potenziamento dell'offerta di visite diagnostiche e specialistiche** tramite l'estensione delle attività a sabato e domenica e prolungando le fasce orarie trova il principale ostacolo nella carenza di professionisti sanitari. «In particolare – chiosa il Presidente – se i professionisti sono sempre gli stessi e con carichi di lavoro già inaccettabili, come potranno mai erogare le prestazioni anche il sabato e la domenica, senza violare la direttiva UE sugli orari di riposo che prevede, oltre alle 11 ore al giorno, almeno un giorno intero (24 ore) di riposo a settimana?». Va peraltro ribadito che tale misura dispone di una copertura finanziaria solo per l'anno 2024, come previsto dall'ultima Legge di Bilancio.

Per incentivare tali attività viene introdotta un'aliquota unica al 15% **sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario**, ma è doveroso segnalare che tale defiscalizzazione viene interamente "scaricata" sul fabbisogno sanitario nazionale. «In particolare – precisa Cartabellotta – nel 2024 gli € 80 milioni necessari saranno recuperati dal fondo per i danneggiati da trasfusioni e vaccinazioni e da altri obiettivi nazionali. Dal 2025 gli oltre € 160 milioni verranno dalla corrispondente riduzione della spesa destinata al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti dalla Legge di Bilancio 2024».

Il **superamento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario** viene rinviato al 2025 dopo la definizione da parte delle Regioni del fabbisogno di personale, secondo la nuova metodologia messa a punto da Agenas. «Peraltro il DL – precisa Cartabellotta – prevede almeno tre decreti attuativi senza definire alcuna scadenza temporale. Un accidentato percorso burocratico che rischia di generare ulteriori ritardi sulla priorità più urgente del SSN». Il DL salvaguarda comunque la retribuzione accessoria del personale sanitario preservando gli effetti del Decreto Calabria fino alla piena operatività della nuova metodologia di calcolo del fabbisogno.

Le misure per il **potenziamento dell'offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale** fanno riferimento a norme e finanziamenti già esistenti, ovvero quelli del Programma Nazionale Equità in Salute (PNES) che riguardano le Regioni del Mezzogiorno.

«Le interminabili liste d'attesa, fonte di grande disagio per cittadini e pazienti – conclude Cartabellotta –rappresentano il sintomo di un indebolimento organizzativo e soprattutto professionale che richiederebbero consistenti investimenti e coraggiose riforme. In tal senso, ricondurre tutti i problemi del SSN alle liste di attesa è estremamente semplicistico perché si continua a guardare al dito e non alla luna. Una sorta di “riduzione prestazionistica” del SSN dove l'importante è esigere/erogare una prestazione sanitaria in tempi brevi, e non importa se l'erogatore sia pubblico o privato. Dimenticando che quello che abbiamo perduto è la capacità del SSN di prendere in carico i pazienti, soprattutto quelli cronici, *in primis* quelli oncologici. Pazienti oggi costretti, come novelli Ulisse, a peregrinare tra diversi CUP, tra vari ospedali sino a Regioni diverse, nel disperato tentativo di prenotare una visita o un esame diagnostico, attività di cui un tempo si occupava il SSN seguendo il percorso diagnostico-terapeutico del malato. Ecco perché bisogna investire sul personale sanitario aumentando gli organici, e non stremare ulteriormente quello già in servizio, con il rischio di alimentare ulteriormente la fuga dei professionisti dal SSN».

ATTENZIONE ALLE TRUFFE - COMUNICAZIONE TIM

Caro cliente,

con questa comunicazione rinnoviamo il nostro impegno a rimanere sempre al tuo fianco informandoti del rischio di truffe telefoniche. Ci teniamo a metterti al corrente che potresti ricevere chiamate da persone che si presentano come operatori di TIM, per convincerti, talvolta con insistenza, a sottoscrivere un nuovo contratto, anche cambiando gestore telefonico.

Queste persone, che non lavorano per TIM, proveranno a convincerti ad aderire alle offerte da loro proposte verso altro operatore comunicandoti:

- disservizi imminenti;
- assenza di copertura;
- aumenti esorbitanti in bolletta;
- promozioni poco chiare o sconti esageratamente convenienti;

In alcuni casi, la proposta di cambiare operatore si realizza con chiamate consecutive tramite una segreteria registrata.

Ti invitiamo a fare attenzione a tali comportamenti sospetti, in quanto le chiamate non provengono da TIM e, dando seguito a queste proposte, correresti il rischio di **avere disservizi, di perdere il tuo numero telefonico, di vederti addebitare costi maggiori di quelli indicati nella telefonata, di ricevere fatture, sia dal vecchio, sia dal nuovo gestore.**

Se pensi che la chiamata sia sospetta:

- **COMUNICA** a chi ti sta chiamando che contatterai il Servizio Clienti TIM per informarti in autonomia;
- **AVVISA SUBITO** il Servizio Clienti al 187 oppure invia una mail a TIMaltuofianco@telecomitalia.it.

Ti ricordiamo che, oltre alla disponibilità di TIM nei tuoi confronti, puoi sempre rivolgerti alle Autorità preposte [AGCM](#), [AGCom](#), [Garante Privacy](#), per segnalare comportamenti scorretti avvenuti a tuo danno e di TIM.

Se hai bisogno di informarti su promozioni ed offerte disponibili per te, puoi sempre chiamare, gratuitamente e in tutta sicurezza, il Servizio Clienti 187.

Ricorda sempre che TIM:

- **NON MODIFICA MAI I CONTRATTI** senza che tu ne sia informato in anticipo attraverso la fattura;
- **NON CHIAMA** i propri clienti da numerazioni anonime o che, richiamandole, risultano inesistenti.

I BAMBINI NON GIOCANO PIU' di Cristiana Muscardini pubblicato su “magazine on line *Il Patto Sociale - Informazione Europa*”

<https://www.ilpattosociale.it/attualita/i-bambini-non-giocano-piu/>

I bambini non giocano più né tra di loro né da soli, non corrono, non inventano situazioni, storie, non hanno fantasie perché fin da quando hanno un anno tengono in mano un smartphone, o almeno un cellulare collegato ad internet, dove possono vedere tutte le fantasie degli altri che li priveranno della capacità di averne di proprie.

I bambini non devono disturbare così i premurosi genitori affidano i loro strumenti tecnologici alle piccole mani, ai piccoli occhi, alle piccole menti proprio nel periodo nel quale la formazione è più importante, l'imprinting assoluto.

Piccole menti addestrate a guardare cose che ancora non capiscono, cose che saranno memorizzate per poi, più avanti, essere imitate, piccole menti che diventeranno lentamente sempre più incapaci di provare emozioni, sentimenti, di crescere attraverso esperienze personali e dirette perché conoscono tutto solo per via indiretta, tramite la rete.

Ogni essere vivente cresce a tappe, per gli esseri umani ogni anno dovrebbe portare a nuove esperienze commisurate alle diverse età, ogni percorso fa affrontare sconfitte e successi, ogni confronto con gli altri abitua al confronto con se stessi e con la vita, i sentimenti si coltivano misurandosi con quanto è intorno, dalla famiglia ai libri, dai compagni di classe e gli insegnanti alle persone che si incontrano, dalle difficoltà da superare alle soddisfazioni raggiunte.

Se così non è, e ormai da troppo tempo non è più così, l'infanzia è perduta perché tutto è sostituito dal silenzio fragoroso della rete che ha soppiantato tutto e tutti, l'infanzia è perduta impedendo così l'arrivo di una adolescenza consapevole, graduale, difficile, come tutti i momenti di crescita, ma necessaria per diventare adulti e non rimanere per tutta la vita nel limbo della dipendenza.

La tecnologia è per le persone adulte, consce di se stesse, non deve essere il primo, spesso unico, riferimento di un bambino.

Le cifre parlano chiaro se non si cambia continueranno ad aumentare i rischi visto che già ora vi è un aumento esponenziale delle depressioni e dei pensieri suicidari proprio tra la popolazione più giovane. Inoltre aumentano il disinteresse verso i rapporti con gli altri, l'aggressività, l'impoverimento del pensiero, della parola, delle relazioni interpersonali.

I più giovani, costantemente connessi, attraverso uno strumento tecnologico, a realtà alle quali non appartengono, perdono contatto con il reale intorno a loro e diventano incapaci di affrontarlo.

Si diventa incapaci di affrontare problemi, accettare sconfitte, battersi per superare difficoltà, ogni evento rischia di diventare un dramma, di provocare un trauma personale o collettivo, le patologie psichiche aumentano, l'intera società diventa a rischio quando sono a rischio i suoi ragazzi.

Diversi scrittori e studiosi da alcuni anni hanno lanciato il segnale d'allarme, in alcuni paesi si sta cercando con specifici divieti di arginare il problema ma occorrono iniziative più forti che possono nascere solo dalla consapevolezza che non c'è più tempo per indugiare.

I bambini devono interagire col mondo intorno a loro, non con la rete, devono tornare a fantasticare attraverso i libri, a giocare inventandosi giochi e storie, devono parlare per fare domande ed avere risposte, domande e risposte che partano ed arrivino con voci ed intelligenze umane, da persone,

grandi e piccole, capaci di guardarsi negli occhi trasmettendosi sensazioni e sentimenti non solo nozioni.

Non si diano più ai bambini smartphone o telefonini connessi alla rete, si alzi a 16 anni l'età per collegarsi ai social, si torni a parlare con i propri figli, nipoti, studenti, si dia spazio alla cultura del dialogo, della consapevolezza, dell'esempio, si torni tutti a leggere di più e meglio cercando di capire quello che si legge e quello che è intorno e forse si riuscirà a sconfiggere quell'ansia che sta uccidendo l'infanzia e non solo.

MEDICO DI MEDICINA GENERALE E RESPONSABILITÀ MEDICA a

cura di Chiara Di Lorenzo - Ufficio legislativo FNOMCeO

La Suprema Corte ha affermato che non risponde del reato ex art. 328, comma 1, cod. pen. il medico di medicina generale per non aver effettuato la visita domiciliare urgente ad un suo assistito, affetto da Parkinson allo stadio avanzato, da problemi cardiaci e da una frattura vertebrale causata da una caduta accidentale. Si rileva quindi la differenza tra la figura professionale c.d. medico di guardia oggi normativamente definito “medico del servizio di continuità assistenziale” e il medico di medicina generale, in quanto al primo i vari accordi collettivi nazionali avvicendatisi nel tempo hanno finora assegnato un obbligo di pronta reperibilità che, invece, non è previsto per il medico di assistenza primaria. In altri termini il delitto di rifiuto di atti d'ufficio è integrato dalla condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente nella persuasione “a priori” della falsità o enfattizzazione dei sintomi denunciati dal paziente, posto che l'esercizio del potere-dovere di valutare la necessità della visita sulla base della sintomatologia esposta, sicuramente spettante al professionista, è comunque sindacabile da parte del giudice al fine di accertare se esso non trasmodi nell'assunzione di deliberazioni ingiustificate ed arbitrarie, scollegate dai basilari elementi di ragionevolezza desumibili dal contesto storico del singolo episodio e dai protocolli sanitari applicabili.

Corte di Cassazione - Sentenza n. 24722 del 21.06.2024

ALLEGATI A PARTE - CASS. Sentenza 24722 del 21.06.2024 (documento 133)

AGENZIA DELLE ENTRATE - VISURA DELLA MAPPA CATASTALE la

Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Come posso risalire alla mappa catastale di una proprietà di famiglia della quale sono titolare insieme con i miei tre fratelli?

Risponde Paolo Calderone

I contribuenti titolari, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento possono chiedere la consultazione della mappa con le seguenti modalità:

- presso gli Uffici Provinciali – Territorio dell'Agenzia delle entrate (tranne che per le sedi di Trento e Bolzano, nelle quali il servizio è gestito dalle rispettive Province autonome)
- presso uno sportello catastale decentrato (il cui elenco è disponibile nella sezione “*Catasto e Cartografia*”, all'interno delle pagine del sito dedicate agli **Uffici provinciali – Territorio**)
- utilizzando, nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, il servizio online “*Consultazioni visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri immobili*”, oppure tramite il servizio “**Consultazione personale**”, visualizzabile nella categoria “Fabbricati e terreni” dello stesso sito, selezionando la pagina “*Consultazione dati catastali e ipotecari*”.

La consultazione è gratuita ed esente da tributi per le particelle delle quali risulta in catasto la titolarità.

Per i dati informatizzati la visura è rilasciata al richiedente in formato cartaceo, se richiesta agli sportelli, o come file in formato pdf, se richiesta telematicamente. Se i dati sono disponibili solo in formato cartaceo, è necessario rivolgersi presso il competente Ufficio provinciale – Territorio.

Nella sezione del sito “**Fabbricati e terreni**” sono disponibili tutti i servizi che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei cittadini per la consultazione e l’aggiornamento dei dati catastali.

ARAN SEGNALAZIONI - NEWSLETTER N.13 DEL 26 GIUGNO 2024

Orientamenti applicativi - Comparto Sanità

ASAN119a

TRIENNIO 2019-2021 - CCNL AREA 23.1.2024 - Al fine del riconoscimento dell’indennità di esclusività di cui all’art. 64 del CCNL Area Sanità 2019-2021 l’esperienza professionale/ anzianità di servizio necessaria per il conferimento dell’incarico professionale, indicata all’art. 22 del citato CCNL è comprensiva anche di quella maturata presso le strutture accreditate con il SSR?

Si conferma che, in considerazione della nuova formulazione dell’art. 22, comma 5 del CCNL in oggetto, a decorrere dal 24.1.2024 nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, può essere considerata anche l’anzianità di servizio maturata presso gli ospedali privati accreditati.

Diversamente, ai sensi dell’art. 64 dello stesso CCNL ai fini del passaggio alle fasce superiori dell’indennità di esclusività non è possibile computare l’esperienza maturata presso gli ospedali privati accreditati. Infatti, l’art. 64, comma 2, del CCNL 2019-2021, stabilisce che, ai fini dell’attribuzione della fascia di indennità di esclusività, occorre considerare l’*“effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità”*.

CSAN154

TRIENNIO 2019-2021 - CCNL COMPARTO 02.11.2022 - In caso di progressione tra le aree di un dipendente precedentemente inquadrato nell’area del personale di supporto (ex B5), nel passaggio nel corso del 2023 all’area degli operatori l’inquadramento economico avviene senza il mantenimento del differenziale economico maturato nell’area del personale di supporto oppure deve essere mantenuto il DEP acquisito nella precedente area a titolo di assegno ad personam riassorbibile?

Come chiaramente espresso nel comma 1 dell’art. 23 del CCNL 2.11.2022, *“il dipendente conserva lo stipendio tabellare e i differenziali economici di professionalità. Qualora il trattamento economico sia superiore rispetto al tabellare iniziale previsto per il nuovo inquadramento conseguito, il personale è collocato nel differenziale economico di professionalità (ivi incluso anche il c.d. DEP storico di cui all’art. 99, comma 3 lett. b)), di valore minore o uguale al suddetto trattamento economico e l’eventuale ulteriore differenza è mantenuta come assegno personale riassorbibile con l’acquisizione del differenziale economico di professionalità successivo”*.

Primariamente dunque, sulla base della disposizione contrattuale appena richiamata, è necessario definire l'eventuale assegno *ad personam* individuando le voci retributive nelle due aree che devono essere oggetto di confronto che, per il caso specifico, risultano essere:

Voce	inquadramento in area personale di supporto	Voce	inquadramento n area operatori
Tabellare	1.586,59	Tabellare	1.675,44
DEP prima applicazione	194,49	DEP 2	123,08
DEP acquisito all'1.1.2023	53,85	Assegno ad personam riassorbibile	36,41
Totale	1.834,93	Totale	1.834,93

Determinata la collocazione nei DEP nella nuova area di inquadramento (DEP n. 2), e definito l'ammontare dell'assegno *ad personam* (riassorbibile con l'acquisizione del differenziale economico di professionalità successivo) e ferme restando le indennità proprie della singola area, l'inquadramento risultante sarà il seguente:

Voce	Importo mensile
Tabellare	1.675,44
DEP 2	123,08
Assegno ad personam riassorbibile	36,41
Indennità di qualificazione professionale	9,55
Totale	1.844,48

Orientamenti applicativi - Comparto Istruzione e Ricerca

CIRS119

La giornata di ferie chiesta da una collaboratrice scolastica deve essere sospesa o confermata nel caso in cui la stessa dipendente ha inviato comunicazione di assenza per malattia per un periodo di 4 giorni comprendente anche il giorno di ferie chiesto?

L'art. 36 della Costituzione qualifica il diritto alle ferie come un diritto irrinunciabile per il lavoratore, volto alla salvaguardia del suo benessere psico-fisico. Per la fruizione di tale diritto tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico, prevedono la necessità di una programmazione dei periodi di ferie, ponendo precisi limiti all'eventuale rinvio nella fruizione delle medesime.

In particolare, e nel merito della problematica esposta, sulla possibilità di rinviare le ferie per malattia, l'art. 13 relativo alle ferie del personale a tempo indeterminato, al comma 13, prevede la sospensione delle ferie in caso di malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. In tal caso l'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.

Ne consegue che, ove presenti le circostanze sopra enunciate, occorre procedere alla sospensione delle ferie.

Orientamenti applicativi - Comparto Funzioni Centrali

CFC135b

È possibile applicare l'istituto della reperibilità di cui all'art. 20 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018 in caso di lavoro a distanza?

Ai fini di maggior chiarezza, preliminarmente, si evidenzia che il lavoro a distanza disciplinato nel Titolo V del CCNL comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022 si articola in due tipologie: lavoro agile e lavoro da remoto. La prima tipologia, il lavoro agile, è caratterizzata dall'assenza di precisi vincoli di orario e di luogo (cfr. comma 2 dell'art. 36 del CCNL ultimo citato). Tale peculiarità, pertanto, fa escludere l'applicazione di quegli istituti contrattuali che necessitano di una misurazione esatta dell'orario di lavoro prestato o dell'effettuazione della prestazione lavorativa in un preciso momento (cfr. comma 3 del citato articolo 36). Sotto tale profilo, ad esempio, il CCNL prevede che il lavoratore non può *"effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato e lavoro svolto in condizioni di rischio"* (cfr. art. 39, comma 3).

Conseguentemente, il lavoro agile non può considerarsi compatibile con tutte quelle attività che devono essere svolte in un preciso arco temporale prestabilito e che necessitano di essere quantificate in minuti/ore ai fini della loro remunerazione, come avviene nel caso del richiamo al lavoro del dipendente in reperibilità.

Viceversa, il lavoro da remoto, previsto nell'art. 41 del CCNL citato, si configura come quella specifica modalità di lavoro "a distanza" che può essere prestata *"anche con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro"* (cfr. il comma 1). Questa seconda ipotesi di lavoro a distanza, pertanto, risulta compatibile con l'istituto della reperibilità giacché, in tal caso, è possibile richiedere che la prestazione lavorativa venga svolta in un preciso orario nonché quantificare l'esatta durata della prestazione lavorativa effettuata dal dipendente.

SEZIONE GIURIDICA

Corte dei conti

Sezione Regionale Toscana

Deliberazione 129/2024/PAR del 30 maggio 2024

Impiego pubblico – Funzioni Locali – Monetizzazione delle ferie non godute - d.l. n. 95/2012

La Corte riscontra il quesito del Consiglio delle Autonomie Locali che "visto il d.l. n. 95/2012, il quale introduce il divieto di monetizzazione delle ferie, chiede a questa Sezione se sia possibile, in alcune ristrette ipotesi quali morte del dipendente o cessazione dal servizio preceduta da un lungo periodo di malattia o infortunio, procedere alla monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti nei termini di fruizione contrattuali, ovvero maturati in anni precedenti e non goduti alla data di cessazione del servizio". Dopo accurato excursus normativo e giurisprudenziale sia nazionale sia europeo la Corte così conclude "appare pertanto evidente il principio in base al quale al dipendente che non abbia usufruito delle ferie spetta sempre la "monetizzazione" delle stesse ad eccezione della circostanza in cui sia lo stesso dipendente ad aver scelto di non usufruirne pur avendone la possibilità (con onere della prova in capo al datore di lavoro: ne deriva, pertanto, una forma di responsabilizzazione del dirigente/datore di lavoro che dovrà annualmente mettere in condizione i dipendenti di usufruire delle ferie - ad esempio predisponendo idoneo piano ferie)".

[Vai al documento](#)

Corte dei conti

Sezione Regionale Lazio

Deliberazione 80/2024/PAR del 2 maggio 2024

Impiego pubblico – Funzioni Locali – Incarichi retribuiti al dipendente in quiescenza – Divieto art. 5, comma 9, del DL 95/2012

La Corte con riferimento alla richiesta di parere di un ente locale circa il conferimento a titolo oneroso di incarichi e cariche in favore di soggetti già collocati in quiescenza, evidenzia che per essere legittimo necessita di una effettiva (e non elusiva) esclusione dal campo di applicazione del divieto previsto dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012. Il legislatore ha gradualmente introdotto una serie sempre più estesa di eccezioni al suddetto divieto, con deroghe espresse. Si tratta, quindi, di verificare se gli incarichi da conferire siano non solo astrattamente non ricompresi nel divieto normativo, in quanto non rientranti nell'elencazione tassativa della norma, ma comportino o meno lo svolgimento, in concreto, di funzioni riconducibili agli incarichi normativamente vietati.

[Vai al documento](#)

SMALTIMENTO RIFIUTI - UMIDO, NO AL DIVIETO DI SACCHI BIO da

ItaliaOggi di giovedì 27 giugno 2024

I Comuni non possono vietare l'utilizzo di sacchetti compostabili e biodegradabili per la raccolta differenziata dei rifiuti organici, la raccolta dell'umido urbano e il conferimento in raccolta differenziata dei rifiuti organici a causa della mancata adozione di decreto ministeriale come previsto dall'articolo 182-ter comma 7 del Testo unico ambientale - Dlgs 152/2006.

**ALLEGATI A PARTE - MIN.AMBIENTE Risposta n. 113158 del 19.06.2024
(documento 134)**

FRANCOBOLLI ITALIA 2024 - NUOVE EMISSIONI



- Emissione di un francobollo ordinario appartenente della Serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicata alle Città d'Italia: Jesolo
 - Data di emissione: 24 giugno 2024

SSN - IL MONITO DELLA CORTE DEI CONTI

Pio Silvestri, Procuratore generale della Corte dei Conti – Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2023:

...“il sistema sanitario è afflitto da numerosi problemi, tra cui quello delle lunghe liste di attesa per le prestazioni rese in ambito pubblico, su cui è intervenuto di recente il Governo con il decreto-legge n. 73 del 7 giugno scorso e con un disegno di legge pure finalizzato a garantire il diritto alle

prestazioni sanitarie. Ritengo, peraltro, che siano necessari ulteriori interventi; **il sistema sanitario**, infatti, dopo aver sostenuto uno sforzo corale per limitare gli effetti della pandemia, **soffre di una crisi sistemica – accentuata dalla 'fuga' del personale sanitario, non adeguatamente remunerato – cui si deve rispondere con decisioni ed investimenti non più rinviabili, nei campi dell'organizzazione, delle strutture, della formazione e delle retribuzioni, al fine di garantire effettività al diritto alla salute"...**

➤ **LA RELAZIONE**

NESSUNA CERTEZZA SULLE PENSIONI - CONTA LA LEGGE PRO TEMPORE da ItaliaOggi di venerdì 29 giugno 2024

La pensione è una lotteria. Nessuna norma, infatti garantisce una perfetta corrispondenza con i contributi versati. Pertanto è inutile ogni calcolo di convenienza che può risultare addirittura penalizzante, né si può scegliere il criterio di calcolo (retributivo, misto o contributivo): tutto è rimesso al susseguirsi delle riforme...

Denunciata disciplina che, per effetto del riscatto e finanche del pagamento di un onere economico, determina per il riscattante un trattamento pensionistico inferiore rispetto a quanto avrebbe avuto ove tale riscatto non fosse stato esercitato...leggi la sentenza della Corte Costituzionale...e relativo comunicato stampa!!!

**ALLEGATI A PARTE - CORTE COSTITUZIONALE Sentenza n. 112/2024
(documento 135)
Comunicato della Corte Costituzionale (documento 136)**